



COMUNE DI PORTOGRUARO (Prov. VE)	
PROTOCOLLO GENERALE	Tipo: E
NUMERO 0022406 DEL 10/06/2020	
Cla: 2.3	
UO: AFG	
UOC: SG - GAB - DAT - AMB	

Portogruaro, 10/06/2020

al Presidente del Consiglio Comunale
di Portogruaro

e p.c. al Sindaco del Comune di Portogruaro
ai Capigruppo Consiliari

MOZIONE

(Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento del Consiglio Comunale)

**OGGETTO: SOSPENSIONE ED INTERDIZIONE IMMEDIATA DI OGNI SPERIMENTAZIONE E/O
INSTALLAZIONE RELATIVI ALLA NUOVA TECNOLOGIA 5G SUL TERRITORIO COMUNALE
Adozione ai sensi dell'art. 20 comma 6 della LR 11/2004**

Viste e considerate le deliberazioni e le ordinanze emanate da altre Amministrazioni Comunali del
mandamento;

Considerato che numerosi, attendibili e qualificati studi medico-scientifici nazionali ed
internazionali attestano la potenziale nocività per la salute umana delle onde elettromagnetiche,
emessi da tecnologie di comunicazione senza fili, con rischi per il sistema neurologico,
immunitario, endocrinologi e persino genotossici-tumoriali e un aumento di fenomeni di
elettrosensibilità nella popolazione;

- le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla
valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e
cumulativa installazione di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle Stazioni
Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G,
oltre a tutti i ripetitori Wi-Fi attivi;

Visto che il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione
1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
da 0Hz a 30GHz, affermando la necessità di proteggere i cittadini dagli effetti negativi sulla salute
dagli effetti dei campi elettromagnetici, nell'ambito di un quadro di iniziative volte alla verifica
periodica dei relativi impatti;

- il principio di precauzione adottato dall'Unione Europea nel 2005 e recepito dall'art. 3 ter del
d.lgs. 152/2006, prevede che "Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente
inaccettabile che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per
evitare o diminuire tale danno";

Preso atto che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari
ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia
aperta la possibilità di conseguenze biologiche" ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri,
soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione in più luoghi
contemporaneamente del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di

COMUNE DI PORTOGRUARO
Comune di Portogruaro
Protocollo N.0022406/2020 del 10/06/2020

salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

- nei paesi industrializzati e occidentali sempre più cittadini negli ultimi decenni manifestano l'insorgenza di sintomi correlati ad esposizioni onnipresenti di campi elettromagnetici, definiti clinicamente e dalla letteratura scientifica come sintomi di "ipersensibilità elettromagnetica, ovvero Elettro-Iper-Sensibilità o più comunemente meglio nota come Elettrosensibilità e che i più comuni sintomi sono mal di testa, eruzioni cutanee, difficoltà di concentrazione, insonnia, acufeni, tachicardia, stordimento e difficoltà digestive;
- il Parlamento Europeo con risoluzione del 2009 e il Consiglio d'Europa con risoluzione n. 1815/2011 hanno richiamato gli Stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità quale forma di disabilità, anche al fine di garantire parità di trattamento ed opportunità alle persone che ne sono colpite;
- diversi studi (Rea 1991, Havas 2006 e McCarty et Alii 2011) hanno dimostrato che è possibile identificare persone affette da ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testate usando risposte obbiettive, misurabili comprovanti che questi soggetti siano realmente ipersensibili se confrontati con normali controlli;
- altri studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Igaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno invece dimostrato che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con elettrosensibilità e che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
- una considerevole letteratura scientifica internazionale ritiene l'elettrosmog una causa di quattro effetti fisiologici primari: la perdita di tenuta della barriera ematoencefalica, l'interferenza con la produzione di melatonina, la destabilizzazione della regolazione delle membrane cellulari e danni genetici;
- i campi elettromagnetici paiono da studi scientifici altresì interferire con la funzione riproduttiva, compromettendo gravemente il sistema immunitario, endocrino, cardiovascolare e le funzioni neurologiche degli esseri umani, cui conseguono sintomi di malessere e patologie che variano da un livello medio ad uno grave, quali mal di testa, nausea, perdita della concentrazione e della memoria, disturbi cardiaci, disturbi dell'umore, perfino tumori cerebrali tiroidei e delle ghiandole parotidiche oltre a gravi danni al DNA;
- nel 2011 la International Agency for Research on Cancer ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo;
- il 1° novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una "chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose nel cuore", aggiungendo anche che esistono "alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali" già con riferimento alla tecnologia 2G e 3G;

visto e ritenuto che per consentire l'installazione degli impianti 5G sul territorio dovrebbe essere valutato compiutamente il rischio di tale intervento prima che lo stesso sia realizzato e le interferenze della nuova tecnologia sullo stato di salute della popolazione residente e non residente, anche e soprattutto per portare ad evidenza lo sviluppo di eventuali effetti collaterali sulla base di dati scientifici certi ed al momento non ancora disponibili;

- allo stato, infatti, non esistono studi completi che abbiano fornito una valutazione esaustiva del rischio sanitario e per l'ecosistema derivante da una massiccia e continuativa esposizione prodotta dalle nuove antenne 5G, che per di più andranno a sommarsi alle antenne già esistenti sul territorio, provocando verosimilmente un aumento esponenziale dei possibili effetti negativi;

considerato che spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale, in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006, al fine di evitare la possibilità di danni gravi e irreversibili alla salute dei cittadini, adottare ogni misura e cautela volta a ridurre significativamente e a eliminare, ove possibile, l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni dai quali possa prodursi nocumento per la cittadinanza;

valutato che manca allo stato attuale un adeguato studio preliminare ed una sperimentazione che sia stata condotta per un tempo sufficiente ad acquisire i valori di campo elettromagnetico generati dalla nuova tecnologia ed i suoi rischi per la salute umana;

- in ogni caso sia necessario acquisire la nuova classificazione della cancerogenesi della tecnologia stessa, anche ad opera dello IARC, applicando il principio di precauzione di cui all'art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006;

- in attesa dell'aggiornamento delle conoscenze art. 7 dpcm 08 luglio 2003 in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici;

Tutto ciò premesso

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a non autorizzare, non asseverare, non dare esecuzione di impianti e progetti riguardanti la modifica o l'installazione di impianti di telecomunicazioni relativi alla nuova tecnologia 5G e sospendere immediatamente la sperimentazione e/o dell'utilizzo e/o della diffusione del 5G sul territorio comunale in attesa: del parere dell'Istituto Superiore della Sanità sul rischio sanitario e per l'ecosistema derivante da una massiccia e continuativa esposizione prodotta dalle nuove antenne 5G, della nuova classificazione della cancerogenesi della tecnologia stessa ad opera dello IARC, applicando il principio di precauzione di cui all'art. 3-ter d.lgs. 152/2006 e inoltre dell'aggiornamento delle conoscenze in base all'art. 7 dpcm 08 luglio 2003.

Movimento 5 Stelle
Consigliere Claudio Fagotto

